

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA EX ART. 55 C.P.A.**

Nell'interesse di Nicola Orofino nato a Catania il 14.08.1985 (c.f. RFNNCL85M14C351Y) rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Americo (C.F. MRCFNC77C14D643F) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo di posta elettronica pec [francescoamerico@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescoamerico@ordineavvocatiroma.org) presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama 16.

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore; il **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR**, in persona del Ministro pro tempore; il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro pro tempore; e nei confronti dei controinteressati in atti

**per l'annullamento**

***previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa***

- del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
- del decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 nella parte in cui non prevede espressamente la pubblicazione di un elenco dei candidati idonei non vincitori;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

- dei provvedimenti con i quali sono stati assegnati i posti senza rispettare il numero/percentuali di riserva previsti dal bando di concorso;
- della graduatoria di merito in parte de qua relativa alla classe di concorso e del relativo decreto pubblicato il 26.11.2024 A046 per la Regione Emilia Romagna

### **PREMESSO IN FATTO**

#### **1. Sulla procedura concorsuale a cui si è sottoposto il ricorrente.**

Con decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 veniva avviato il concorso per titoli ed esami per l'accesso del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.

Il concorso veniva bandito per 30.216 posti, successivamente incrementati di ulteriori 14.438 posti, e richiedeva, quale unico requisito di ammissione, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento a cui bisognava aggiungere la specializzazione sul sostegno sul relativo grado di istruzione nel caso in cui si volesse concorrere per i posti di sostegno.

Il concorso, di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. era articolato in una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Il ricorrente avendone i requisiti, prendeva parte alla procedura concorsuale superando brillantemente tutte le prove concorsuali.

#### **2. Sulla formazione della graduatoria.**

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 *“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando*

*di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.*

Il D.M., in poche e semplici parole, prevede la pubblicazione della graduatoria per il solo numero di posti messi bando. Prevede, altresì, la possibilità per la medesima di essere integrata, a seguito delle rinunce, con i candidati che inizialmente si sono collocati tra i soggetti idonei ma non vincitori, al fine di garantire la copertura, per le immissioni in ruolo, del contingente bandito. Tale disposizione è pedissequamente riportata anche nel D.D. 2575/2023 di avvio della procedura.

Tali atti, tuttavia, in maniera del tutto illogica non prevedono la pubblicazione dell'elenco degli idonei e ciò comporta la lesione dei più basilari principi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A., imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

### **3. Sugli effetti della mancata previsione di un elenco graduato e sulla lesione patita da parte dei ricorrenti.**

**3.1.** Parte ricorrente ha superato tutte le prove concorsuali ma non si è collocato nel numero di posti banditi. A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, il ricorrente si aspettava la pubblicazione di un elenco graduato al fine di prendere contezza della posizione ricoperta.

Se è vero che il D.M. prevede la mera pubblicazione della graduatoria dei vincitori, difatti, è altrettanto vero che non è previsto in nessun punto che non possa essere pubblicato l'elenco degli idonei non vincitori. Anzi, il riferimento all'integrazione della graduatoria dei vincitori contenuta nel D.M. (art. 12 del D.M. richiamato anche dall'art. 9, comma 1, del D.D. n. 2575/2023 che recita “*La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in*

*ruolo successivamente intervenute”*), anche in virtù del già richiamato principio di trasparenza, avrebbe dovuto essere affiancato alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti idonei.

La pubblicazione dell’elenco degli idonei, peraltro, avrebbe anche dato modo ai candidati, che comunque hanno superato tutte le prove concorsuali, di avere contezza dell’esito del concorso sostenuto e della possibilità o meno di rientrare tra quei soggetti che potevano essere “ripescati” a seguito delle rinunce per meglio organizzare la propria vita professionale e personale. Ad oggi, invece, nessuno dei ricorrenti ha contezza di quale sia la propria collocazione materiale “oltre il numero dei vincitori”.

**3.2.** Le convocazioni sono state già avviate e, dopo la prima fase assunzionale, le graduatorie, attraverso procedure del tutto ignote, sono state rimpolpate con l’inserimento di candidati inizialmente idonei, senza che la loro legittimità ad essere inseriti tra i vincitori potesse essere in alcun modo vagliata.

La mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori viola palesemente il principio di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A.

A tal proposito, è necessario sottolineare come sul punto si sia già espresso più volte il TAR, (tra le altre TAR Lazio sede di Roma, Sezione III bis, ordinanze nn. 1642/2017, 1637/2017, 448/2018, sentenza n. 1929/2019) specificando che esiste un *“obbligo dell’amministrazione di redazione dell’elenco completo con tutti i nominativi di coloro che hanno superato tutte le prove concorsuali relative alla procedura in oggetto distinto per singola regione e ordinato sulla base del punteggio complessivo conseguito di parte di ciascuno”*.

In tali occasioni, relative al concorso docenti bandito nel 2016, il Ministero fu condannato alla pubblicazione dell’elenco degli idonei, motivo per il quale sulla base dei medesimi principi, parte ricorrente ha interesse alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti idonei non vincitori anche nella presente procedura concorsuale.

Dopo tutto tale adempimento non costituirebbe un onore ulteriore per l'Amministrazione, né sarebbe troppo gravoso, considerando che tutti i ricorrenti hanno già ottenuto la valutazione della prova orale, la valutazione della prova scritta e la valutazione dei loro titoli la parte della Commissione, motivo per il quale non vi sarebbe un eccessivo aggravio di lavoro per la P.A. ma si perseguirebbero, invece, principi cardine dell'ordinamento e tutelati dalla Costituzione.

Inoltre dalla graduatoria impugnata i vincitori risulterebbero in 17 su 20 in possesso di titoli di riserva e/o preferenza.

In base all'art. 12 del bando « *A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*»

Il successivo art. 13 prevede «*I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*10. La riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»*

Alla luce di quanto dedotto parte ricorrente è stata illegittimamente lesa dagli atti impugnati per i seguenti

## MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 205/2023 E DEL D.D. N. 2575/2023. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 35, 51 DELLA COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE D.LGS. N. 33/2013 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.**

**I.1.** In base all'art. 9 art. 9, comma 1, del D.D. 2575/2023, che riporta quanto affermato nel D.M. n. 205/2023, si legge che *“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”*.

Pertanto in base al bando è stato stabilito che che tra coloro che avranno superato le prove del concorso, saranno selezionati i candidati migliori per un numero pari ai posti banditi e costoro saranno inseriti nella graduatoria di merito.

Tale graduatoria, per espressa previsione del bando, può essere integrata; nel caso di rinuncia agli incarichi da parte dei vincitori, difatti, i candidati risultati idonei potranno essere inseriti nella graduatoria di merito.

Questa scelta, oltre ad essere rispondente ai principi di economicità ed efficienza della P.A., risponde all'esigenza di coprire tutti i posti destinati a questo specifico concorso, attingendo a docenti già valutati tramite la procedura concorsuale in parola.

L'Amministrazione, tuttavia, ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori ma non ha proceduto a pubblicare l'elenco dei soggetti idonei.

**I.2.** Parte ricorrente è un docente che si è sottoposto alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 2575/2023 e che ha superato brillantemente tutte le prove. Inoltre ha ottenuto anche la valutazione dei titoli, ovverosia l'ultima fase della procedura, ma l'Amministrazione ha ommesso di pubblicare l'elenco degli idonei non consentendo al medesimo di conoscere la propria posizione rispetto agli altri soggetti risultati idonei non vincitori.

L'omessa pubblicazione di tale elenco, oltre a violare i più basilari principi che regolano l'*agere* della pubblica amministrazione e il legittimo affidamento riposto nell'operato della P.A. da parte del ricorrente, lede la sua posizione in quanto non riesce in tal modo, a pianificare scelte professionali e di vita, non sapendo se ha o meno *chance* di rientrare nella graduatoria di merito a seguito della rinuncia di altri candidati.

**I.2.1.** La P.A. non procede alla pubblicazione dell'elenco degli idonei in quanto non espressamente previsto dal bando, tuttavia questo non prevede neanche che il suddetto elenco non possa o non debba essere pubblicato.

Invero, la previsione di un elenco di candidati idonei è racchiusa nella stessa disposizione della *lex specialis* che prevede che la graduatoria di merito possa essere rimpinguata a seguito delle rinunce, proprio perché è implicito che debba esistere un "contenitore" da cui reperire la posizione dei candidati e sceglierne uno rispetto ad un altro (al netto di diritti di precedenza, riserve, ecc.).

Nel silenzio del bando, l'Amministrazione avrebbe dovuto operare un'interpretazione secondo ragionevolezza e, invece, preclude completamente ai

ricorrenti di avere contezza della propria posizione ledendo anche il principio di trasparenza e buon andamento della P.A.

Se è vero che il bando deve essere interpretato in maniera letterale, senza che la P.A. possa operare discrezionalmente interpretazioni additive che creerebbero distorsioni della volontà dello stesso ledendo anche il principio del legittimo affidamento dei candidati e violazioni della *par condicio*, è altrettanto vero che nel caso di specie si tratta semplicemente di agire secondo ragionevolezza e nessuno dei candidati, vincitori o idonei, ne sarebbe leso.

Sulla questione la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *«le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego "non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (in questo senso, cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 19 novembre 2012 n. 5825), ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ. Soltanto nell'ipotesi in cui il dato testuale presenti evidenti ambiguità dovrà essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove (sempre qualora non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo), "essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati"»* (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 10 novembre 2003 n. 7134; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2709 del 27.05.2014). Infatti, rispetto all'atto amministrativo, la necessità di indagare *“... l'effettiva volontà dell'Amministrazione, sussiste solo in presenza di clausole oscure ed equivoche”* (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238).

Ne deriva, che l'unica ipotesi in cui la giurisprudenza ammette pacificamente l'integrazione in via ermeneutica delle clausole del bando di concorso è quella in cui presentino “evidenti ambiguità”, dovendosi in tal caso comunque optare per il significato più favorevole ai candidati.



Nel caso di specie, a fronte della totale mancanza di riferimenti alla pubblicazione o meno dell'elenco degli idonei, sarebbe dovuta prevalere la scelta della pubblicazione proprio nell'ottica del *favor* per i candidati e a garanzia dei principi stabiliti per legge.

Peraltro, proprio perché la Commissione ha già valutato la posizione dei docenti e stabilito il punteggio complessivo e definitivo, non vi sarebbe alcun problema né aggravio di lavoro per l'Amministrazione nella semplice pubblicazione dell'elenco graduato ed anzi avrebbe un'utilità anche strumentale per la stessa P.A.

**I.3.** Il principio del buon andamento impone che l'Amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile, tenendo sempre a mente il dovere di trasparenza degli atti.

La trasparenza dell'azione amministrativa costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'*agere* della Pubblica Amministrazione. Tale trasparenza mira a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sull'adempimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma deve anche essere integrata con i principi di correttezza e buona fede.

Nel caso di specie il ricorrente non conosce la propria posizione tuttavia l'Amministrazione integra la graduatoria utilizzando i soggetti che, proprio come il ricorrente è risultato idoneo. Ciò comporta che l'operato della P.A. sfugga completamente a qualunque forma di controllo anche da parte degli stessi interessati.

La P.A., difatti, omette completamente di pubblicare l'elenco dei soggetti idonei al concorso ledendo, peraltro, anche il diritto del ricorrente di conoscere gli esiti della procedura esperita. Tale determinazione della P.A. è assolutamente contraria ai principi cardine di imparzialità e buon andamento, considerando che l'Amministrazione è responsabile non solamente della legittimità del proprio

operato, ma altresì dei singoli risultati raggiunti, in quanto si impone alla P.A. di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile.

A tal proposito, è necessario sottolineare come sul punto si sia già espresso più volte codesto On.le TAR, (tra le altre TAR Lazio sede di Roma, Sezione III bis, ordinanze nn. 1642/2017, 1637/2017, 448/2018, sentenza n. 1929/2019) specificando che esiste un *“obbligo dell’amministrazione di redazione dell’elenco completo con tutti i nominativi di coloro che hanno superato tutte le prove concorsuali relative alla procedura in oggetto distinto per singola regione e ordinato sulla base del punteggio complessivo conseguito di parte di ciascuno”*.

In tali occasioni, relative al concorso docenti bandito nel 2016, il Ministero fu condannato alla pubblicazione dell’elenco degli idonei, motivo per il quale sulla base dei medesimi principi, parte ricorrente ha interesse alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti idonei non vincitori anche nella presente procedura concorsuale.

Dopo tutto tale adempimento non costituirebbe un onore ulteriore per l’Amministrazione, né sarebbe troppo gravoso, considerando che tutti i ricorrenti hanno già ottenuto la valutazione della prova orale, la valutazione della prova scritta e la valutazione dei loro titoli la parte della Commissione, motivo per il quale non vi sarebbe un eccessivo aggravio di lavoro per la P.A. ma si perseguirebbero, invece, principi cardine dell’ordinamento e tutelati dalla Costituzione.

**2. Violazione delle prescrizioni del bando in materia di riconoscimento delle riserve e preferenze. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 2023 N. 205; VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA**

La graduatoria di merito anch'essa impugnata in questa sede prevede, a fronte di 20 posti assegnati per l'Emilia Romagna, che ben 17 posti siano stati assegnati ai possessori di riserve e/o precedenza; tale modus operandi risulta illegittimo nella parte in cui è totalmente sproporzionato il numero delle riserve/preferenze rispetto a coloro che non le possiedono.

Come già ampiamente illustrato, risulta impossibile comprendere il reale motivo per il quale sono state assegnate riserve/preferenze in numero superiore rispetto a quanto previsto dal bando.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti». La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

Nel caso in esame l'Amministrazione, ha fornito una motivazione che non avrebbe alcun fondamento.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che «Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il

contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)».

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che «La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta» (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di

quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

#### **ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.**

Solo ove Codesto On.le Collegio lo dovesse ritenere necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e oltretutto ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave e irreparabile è evidente, laddove si consideri che le nomine vengono fatte direttamente dalla graduatoria di merito e il mancato inserimento di parte ricorrente in un elenco graduato degli idonei, anche considerando che la graduatoria può essere integrata con i soggetti idonei, garantirebbe la conoscibilità degli atti della P.A. e la possibilità per i ricorrenti di organizzare la propria vita professionale e personale anche per il corrente anno scolastico.

Per tutti i motivi suesposti

#### **SI CHIEDE**

che la codesto On.le TAR, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia annullare, i provvedimenti impugnati *in parte qua*, con vittoria di spese e compensi di difesa di cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di euro 900,00.

Roma, li 16.01.2025

Avv. Francesco Americo